



REGOLAMENTO INTERNO

COBATY Italia - Milano

PARTE I - ADESIONE E OBBLIGHI SOCI

1. Obbligazioni

Lo Statuto, il presente Regolamento e le norme richiamate da tali Atti, così come le delibere degli organi dell'Associazione sono vincolanti per ciascun Associato.

L'ammissione di ciascun Associato implica e necessita l'espressa dichiarazione di impegno di cui al punto precedente ed il consenso del trattamento dei dati ai fini delle norme in tema di privacy.

Ciascun Associato si impegna altresì a corrispondere la quota associativa entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno e a partecipare agli eventi dell'Associazione, nonché agli incontri conviviali. In particolare si impegna a dare un significativo apporto all'Associazione.

La collaborazione degli associati così come dei rappresentanti o di coloro che siano stati nominati a svolgere compiti o incarichi e cariche istituzionali dell'Associazione non implica né autorizza a chiedere alcun compenso o indennizzo ad alcun titolo all'Associazione e dette attività si devono intendere come gratuite a favore dell'associazione, a pena di risoluzione del vincolo associativo.

E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività politica, sindacale, religiosa o commerciale nell'ambito delle attività di Cobaty e/o a suo nome e/o utilizzando le risorse di Cobaty.

L'associato di Cobaty Milano in regola con le obbligazioni associative, ha diritto, fatte salve le specifiche condizioni per la ripartizione degli oneri di partecipazione previste caso per caso, a:

- Partecipare alle riunioni conviviali dell'associazione
- Utilizzare la sigla Cobaty nei propri documenti, carta intestata e biglietti da visita, secondo le modalità standard definite dal Consiglio direttivo o previa espressa autorizzazione scritta del consiglio direttivo
- Partecipare all'assemblea degli associati
- Chiedere di partecipare come invitato al consiglio direttivo
- Essere pubblicato su albi o elenchi degli associati, visibili da terzi
- Essere pubblicato sul sito web dell'associazione
- Ricevere indicazioni di associati Cobaty di altre associazioni anche internazionali
- Ricevere il medesimo trattamento di associato cobaty presso altre associazione della rete Cobaty
- Partecipare agli eventi Cobaty organizzati dall'associazione locale o da altre della rete Cobaty

2. Requisiti

L'associazione a Cobaty avviene per cooptazione tramite presentazione di almeno due associati. Il candidato deve operare ed avere esperienza nel settore in cui opera l'associazione.

Il candidato deve avere in ogni caso requisiti morali, etici, professionali e di reputazione oltre che di capacità, che potranno essere dettagliati dal consiglio direttivo.

3. Procedura

La segnalazione della candidatura avviene tramite la compilazione di una scheda illustrativa del candidato predisposta dal Consiglio direttivo e firmata dai due presentatori.

Il Consiglio direttivo potrà assumere informazioni e verificare la sussistenza dei requisiti direttamente o incaricare un associato o un comitato di verifica che operi in tal modo.

La candidatura viene quindi deliberata dal Consiglio direttivo - in presenza dei presentatori per eventuali ulteriori richieste di informazioni - entro 120 giorni dalla segnalazione.

In caso di esito positivo della delibera i presentatori consegnano copia dello statuto e del regolamento al candidato e lo invitano ad assolvere agli obblighi di pagamento della quota quindi a presentarsi ai soci in occasione del primo incontro utile ed in tale sede lo stesso dichiara di accettare gli impegni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il Candidato accettato dal Consiglio è obbligato a versare la quota di ingresso all'Associazione, secondo l'ammontare vigente, nonché la quota associativa vigente per l'anno in corso.

4. Esclusione

Sono causa di esclusione dall'associazione i seguenti casi, oltre ad ogni altro atto che possa danneggiare l'immagine e/o la reputazione dell'associazione e/o dei suoi associati:

- il mancato esatto adempimento anche di uno solo degli obblighi dello statuto e/o del presente regolamento
- la segnalazione da parte di altra associazione e/o di almeno 5 associati di un comportamento o di un fatto negativo che non consenta la associazione a Cobaty

E' compito del Consiglio direttivo constatare la sussistenza della condizione di esclusione e quindi deliberare in merito; è compito del Presidente comunicare alla persona da escludere l'esito della disamina entro 20 giorni dalla relativa delibera.

Ove il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno è sua facoltà derogare ai termini di cui al presente regolamento con apposita lettera di messa in mora che richieda il pronto adempimento ad una o più obbligazioni dell'Associato entro e non oltre i successivi 20 giorni, con avvertimento che in caso di mancato adempimento, il rapporto associativo sarà da intendersi interrotto, senza necessità di ulteriore delibera del consiglio direttivo, né comunicazione.



La cessazione del rapporto associativo non libera l'associato escluso o cessato dall'obbligo di contribuzione della quota per l'anno in corso.

L'esclusione dell'Associato preclude la candidatura all'associazione di Cobaty, ovunque nel mondo, sempre che in caso di altra associazione di altra nazione esista una clausola uguale e reciproca.

5. Disdetta

L'Associato che intenda recedere dal rapporto associativo é tenuto a comunicare per iscritto al Presidente tale intenzione almeno due mesi prima l'inizio del nuovo anno sociale che decorre dal 1 gennaio di ciascun anno.

La disdetta non preclude la ripresentazione all'Associazione del soggetto receduto, che si voglia ricandidare. La precedente associazione, non comporta deroga alla procedura di candidatura.

6. Sospensione

L'Associato che si renda conto di non potere adempiere agli obblighi di partecipazione agli eventi associativi con l'assiduità prescritta può comunicare al Presidente e/o al Segretario la sua richiesta di sospensione dall'obbligo di frequenza per una durata massima di 365 giorni, senza esenzione dall'obbligo di versamento della quota.

7. Cessazione del rapporto associativo - conseguenze

La cessazione del rapporto associativo comporta in ogni caso il divieto assoluto di utilizzare segni, logo e denominazioni contenente la parola Cobaty, a pena del risarcimento del danno per usurpazione a favore dell'Associazione.

PARTE II - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Proposta di membri onorari e / emeriti

La proposta di candidare una persona come membro onorario o emerito dell'associazione deve provenire da almeno tre consiglieri del consiglio direttivo e quindi ivi deliberata.

Art. 2 - Quote

Il Consiglio direttivo può deliberare a titolo esemplificativo e senza restrizione rispetto alle attribuzioni di cui allo Statuto:

- la introduzione di quote di ingresso all'associazione, oltre alla quota annuale prevista nello statuto;
- la diversificazione delle quote anche in relazione ai servizi che vengono concessi ai propri membri, oltre ai benefici necessari quali ad esempio l'utilizzo della sigla Cobaty, la partecipazione agli eventi mensili conviviali di Cobaty (escluso il relativo costo), la pubblicazione del proprio nominativo in albi o pubblicazioni
- la introduzione e/o la definizione delle finalità e modalità di contributi volontari degli associati o di terzi (persone fisiche o soggetti morali o giuridici)
- la definizione di quote straordinarie per la organizzazione di manifestazioni/ eventi pubblici o riservati a carico di tutti i soci e/o dei soli partecipanti

Per l'Anno 2009 e sino a nuova modifica la quota di ingresso é determinata in € 100,00.

Le quote associative sono così determinate:

socio ordinario € 400,00

socio junior (sino a 30 anni) € 250,00 socio emerito € 150,00

Socio Onorario € 0,00

Le quote di ogni genere e salvo che non sia diversamente statuito devono esser versate entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, senza necessità di sollecito o richiesta.

Il pagamento può avvenire per bonifico o con assegno bancario.

Art. 3 - Tutela del nome

Il Consiglio direttivo può deliberare circa le modalità di utilizzo da parte degli associati del marchio Cobaty, al fine di garantire una omogeneità di immagine e manifestare la coesione dell'associazione.

Il Consiglio direttivo, in proprio o con delega ad un consigliere o ad un comitato esecutivo può delegare funzioni di controllo dell'utilizzo del logo/marchio Cobaty a tutela dell'immagine e reputazione dell'associazione.

Art. 4 - Deleghe e comitati

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni e poteri, può delegare ad un consigliere o ad un comitato esecutivo funzioni sue proprie, al fine di una azione più efficace ed operativa.

Singoli membri possono costituirsi in un comitato esecutivo e chiedere al Consiglio di operare previa sua delega per la realizzazione di progetti specifici approvati dal Consiglio.

Il delegato è tenuto a riferire al Consiglio direttivo per iscritto di ogni operazione o circostanza intervenuta ed in ogni caso ad un intervallo non inferiore di 15 giorni da una comunicazione alla successiva.

Il comitato è libero di organizzarsi previa tuttavia l'autorizzazione del Consiglio direttivo.

Con la realizzazione dello scopo e/o del progetto la delega perde la sua efficacia ed il comitato è da intendersi come automaticamente sciolto, senza necessità di delibera.

Art. 5 - Gestione del sito web

Al fine di garantire il costante aggiornamento del sito web dell'associazione il Consiglio direttivo potrà delegare anche terzi, conferendo apposito incarico.

Il relativo corrispettivo, potrà essere ripartito sugli associati, quale mero costo.

Per la gestione dei contenuti del sito e la verifica delle informazioni circolanti sul sito, il Consiglio direttivo potrà nominare e delegare un apposito comitato il cui presidente opererà come web master.

In difetto il presidente dell'associazione ricopre tale incarico.

Gli associati si impegnano a collaborare con l'associazione nella gestione del sito e a:

- segnalare ogni utilizzo non conforme o illegittimo,
- comunicare notizie e/o informazioni veritiere
- comunicare notizie e/o informazioni aggiornate
- comunicare dati/immagini che non siano il risultato di azioni ai danni di terzi, o dati/immagini di proprietà di terzi

Art. 6 - Partecipazione internazionale

Il presidente ed almeno un consigliere del consiglio direttivo (a turno) sono obbligati a presenziare agli eventi internazionali istituzionali della rete delle associazioni di Cobaty (Assemblea, Consiglio, Congresso). I costi per la partecipazione agli eventi internazionali istituzionali sono sostenuti dall'associazione, che si occupa delle relative prenotazioni.

Alle manifestazioni/eventi internazionali non istituzionali hanno diritto a partecipare tutti gli associati, a proprie spese.



Art. 7 - Consiglieri del Consiglio direttivo

Possono candidarsi a consigliere del consiglio direttivo gli associati iscritti da almeno tre anni interi, senza richiami.

La candidatura può essere individuale o per lista, anche più di una.

La lista una volta presentata al Consiglio direttivo non è più integrabile.

Le candidature e/o le liste di candidati devono essere presentate al consiglio direttivo in carica almeno 30 giorni prima del termine per la convocazione dell'assemblea elettiva.

Il Consiglio verifica il possesso dei requisiti di associazione ed eleggibilità e quindi comunica agli associati il nome dei candidati e/o le relative liste.

Art. 8 - Convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato ai sensi dello Statuto con invito scritto, inviato almeno 15 giorni prima dell'adunanza, via posta elettronica o fax o lettera racc.. La convocazione è sempre a cura del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, anche nel caso di richiesta di almeno 4 consiglieri.

Le adunanze del Consiglio possono avvenire anche con mezzi elettronici a condizione che garantiscano la possibilità contemporanea di intervento di tutti gli intervenuti, senza soluzione di continuità.

La eventuale circostanza di dimissioni per assenza dal Consiglio viene verificata e deliberata dal Consiglio direttivo.

Art.9 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata ai sensi dello Statuto con invito scritto, inviato almeno 15 giorni prima dell'adunanza, via posta elettronica o fax o lettera racc..

Art.10 - Probiviri

Dovrà essere istituita in sede statutaria una modifica che introduca il nuovo organo dei probiviri.

Gli associati in sede di assemblea di nomina del Consiglio direttivo, dovranno nominare almeno due probiviri, nelle medesime modalità.

I probiviri sono scelti tra gli associati e il loro compito è dirimere le controversie poste alla loro attenzione dal Consiglio direttivo - nel caso di un contrasto o vertenza tra uno o più associati e il consiglio direttivo e/o uno o più consiglieri - o da uno o più associati - nel caso di vertenza o contrasto tra associati.



I probiviri, sono tenuti a sentire prima insieme e quindi separatamente le parti in conflitto e quindi proporre alle medesime una soluzione, tra loro concordata, entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione della notizia del conflitto insorto.

Nel caso che entro il termine suddetto di 45 giorni non pervenga alcuna soluzione le parti sono libere di rivolgersi al soggetto indicato per l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione ai sensi del successivo art. 11.

Le parti hanno termine 30 giorni per accettare la proposta formulata dai probiviri. Decorsi inutilmente 30 giorni senza che vi sia stato accordo per accettazione della proposta ricevuta dai Probiviri, le parti sono libere di rivolgersi al soggetto indicato per l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione ai sensi del successivo art. 11.

Art.11 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

Gli associati, anche nel caso siano destinatari di provvedimenti di esclusione, si impegnano ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso non sia pervenuta nel termine di cui sopra una proposta di soluzione della vertenza ad opera dei probiviri o qualora, anche ove sia pervenuta, non sia stato possibile pervenire alla comune accettazione della proposta.

Al maturare di una delle condizioni suddette, ciascuna parte si impegna a non adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art.12 se non decorsi almeno 60 giorni per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La competenza ad esperire il tentativo di conciliazione é esclusivamente delegata alla camera di conciliazione e mediazione della camera arbitrale di Milano presso la Camera di commercio, la quale si svolgerà secondo i termini e le modalità di cui al relativo regolamento.

Art.12 - Clausola compromissoria

Trascorso inutilmente il termine previsto per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ogni controversia tra gli associati tra loro o tra loro e gli organi associativi, così come ogni controversia tra gli esclusi e gli organi associativi é di esclusiva attribuzione alla decisione di un arbitro, nominato dalla camera arbitrale di Milano, al quale le parti si impegnano a rivolgersi, affinché decida della controversia insorta, secondo equità, in base alle procedure ed al regolamento della suddetta camera arbitrale.



PARTE III - ATTIVITÀ DI COBATY ITALIA MILANO

Art. 1 - Definizione Oggetto

L'associazione al fine della realizzazione del proprio oggetto sociale può organizzare:

- 10 seminari, incontri, eventi per consentire lo scambio di informazioni, idee e progetti tra associati e/o con altri soggetti organizzati (ad esempio enti, organi amministrativi, associazioni complementari, società)
- 11 incontri ed eventi formativi per gli associati e per terzi anche avvalendosi di organizzazioni terze
- 12 redigere e pubblicare lavori di associati o di professionisti del settore
- 13 promuovere eventi e/o manifestazioni di soggetti di ogni genere operanti nel settore
- 14 sviluppare rapporti e collaborazioni con istituti, università e scuole in genere
- 15 sovvenzionare progetti, studi, concorsi inerenti il settore di attività.

Testo conforme a quello vigente.